

REGOLAMENTO (CEE) N. 3623/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1990

che modifica gli importi compensativi monetari per il settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che la parte 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3289/90⁽⁶⁾, ha stabilito gli importi compensativi monetari per il settore dei cereali sostituendo i precedenti regolamenti della Commissione (CEE) n. 1876/89⁽⁷⁾, (CEE) n. 4103/88⁽⁸⁾, (CEE) n. 1852/88⁽⁹⁾ e (CEE) n. 3938/87⁽¹⁰⁾, con i quali erano stati stabiliti gli importi compensativi monetari applicabili nel settore dei cereali a partire dal 1° gennaio 1988;considerando che gli importi compensativi monetari per le semole e semolini di granturco destinati all'industria della birra, stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1207/90, tengono conto della restituzione alla produzione versata ai produttori di amido e fecola comunitari, istituita dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86⁽¹²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2742/75 è giunto a scadenza il 1° luglio 1989 e che pertanto sono superflui e possono essere soppressi i rinvii alle restituzioni alla produzione contenuti nei codici e nelle tabelle addizionali di cui all'appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1207/90;

considerando che nella nota in calce (3) relativa alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1207/90 è prevista una dichiarazione per tutti i prodotti contemplati nel codice NC 2309 nella quale occorre indicare la

composizione precisa dei prodotti; che lo scopo di tale nota in calce è quello di accertare se il prodotto contenga manioca;

considerando che da quando col regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/90⁽¹⁴⁾, è stata istituita la nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato, è possibile stabilire la composizione dei prodotti senza che sia necessaria una descrizione dettagliata della loro composizione; che pertanto è superflua e può essere soppressa la nota in calce (3) della parte 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1207/90;

considerando che la soppressione di detta nota può avere efficacia retroattiva al 1° gennaio 1988, data dell'istituzione della nomenclatura combinata, su richiesta degli interessati che abbiano adempiuto tutti i loro obblighi al fine di ottenere gli importi compensativi monetari per gli scambi di mangimi composti;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Nei regolamenti (CEE) n. 1207/90, (CEE) n. 1876/89, (CEE) n. 4103/88, (CEE) n. 1852/88 e (CEE) n. 3938/87 la nota in calce (3) della parte 1 dell'allegato I è soppressa.

Articolo 2

1. Nel capitolo 11 dell'appendice all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1207/90, la tabella 11-3 è soppressa e le tabelle dalla 11-4 alla 11-7 recano rispettivamente i numeri da 11-3 a 11-6.

2. La parte 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1207/90 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo lunedì successivo alla sua pubblicazione.

L'articolo 1 si applica, su richiesta degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.⁽⁵⁾ GU n. L 122 dell'11. 5. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 19. 11. 1990, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽¹²⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.⁽¹³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽¹⁴⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2.